

(N. 2327)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 29 aprile 1952 (V. Stampato N. 2630)

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L'8 MAGGIO 1952

Facilitazioni per il rimborso dei titoli di debito pubblico al portatore  
e per il pagamento degli interessi sui titoli al portatore e nominativi

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Per la riscossione del capitale di titoli di debito pubblico al portatore, buoni del Tesoro poliennali compresi, divenuto esigibile per scadenza, sorteggio od altra causa, qualora i titoli siano presentati dalle aziende o dagli istituti di credito soggetti alla disciplina del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, ovvero dalla Cassa dei depositi e prestiti, dagli Istituti ed Enti di previdenza o di assicurazione o dall'Amministrazione postale, la quietanza può essere rilasciata anche mediante semplice apposizione sui titoli stessi del timbro, ad inchiostro indelebile, dell'ente o ufficio presentatore.

I titoli presentati devono però essere singolarmente descritti su apposita distinta, munita dello stesso timbro applicato sui mede-

simi e della firma dei legali rappresentanti dell'Azienda, Ente o Istituto richiedente, e, quanto all'Amministrazione postale, della firma del cassiere provinciale delle poste e del visto del direttore e del controllore.

#### Art. 2.

Le modalità stabilite dell'articolo precedente per il rimborso dei titoli valgono anche per il caso che i titoli medesimi siano presentati pel versamento in sottoscrizione ad altro prestito.

#### Art. 3.

Per la riscossione degli interessi sui titoli al portatore di debito pubblico, compresi i buoni del Tesoro poliennali, da parte dell'Amministrazione postale, delle Aziende di credito e degli Istituti considerati nell'articolo 1, è consentito presentare le cedole, distintamente per specie di prestito e per emissione, ordinate secondo il taglio ed accompagnate da elenchi

riepilogativi per ciascuna scadenza, debitamente muniti del timbro, ad inchiostro indelebile, dell'Ente o Ufficio presentatore e firmati come al 2° comma dello stesso articolo 1, contenenti l'indicazione della quantità e dell'importo delle cedole medesime, sia per taglio, che in complesso.

Sul rovescio di ciascuna cedola dovrà essere apposto lo stesso timbro applicato sull'elenco riepilogativo.

#### Art. 4.

Per la riscossione degli interessi sui titoli nominativi di debito pubblico, compresi i buoni del Tesoro poliennali, da parte dell'Amministrazione postale, delle Aziende di credito e degli Istituti considerati nel precedente articolo 1, nonchè degli Enti e Corpi morali in genere, è consentito presentare alla sezione di Tesoreria provinciale, presso la quale è assegnato il pagamento, i soli tagliandi di ricevuta, muniti del timbro, ad inchiostro indelebile, dell'Ente o Ufficio esibitore, distinti per specie di prestito, per emissione e per scadenza

e accompagnati da appositi elenchi debitamente firmati come al secondo comma dell'articolo 1, contenenti l'esatta descrizione dei singoli tagliandi per numero crescente di iscrizione e per importo, nonchè l'espressa dichiarazione che l'Ente o Ufficio ha provveduto esso stesso allo stacco dei tagliandi previo accertamento di legittimazione del possessore del titolo e sua identificazione.

#### Art. 5.

Prima di dar corso ai pagamenti, le Sezioni di Tesoreria, oltre ad eseguire i normali risconti, accerteranno che siano state osservate tutte le modalità prescritte dalla presente legge.

Gli Enti e Uffici che si avvarranno delle facilitazioni di cui agli articoli precedenti risponderanno direttamente verso le Casse pagatrici e l'Amministrazione del debito pubblico delle eventuali irregolarità.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.